



Bruxelles, 25.9.2017
COM(2017) 549 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata in vista della firma, dell'applicazione provvisoria e della conclusione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato «accordo»). Essa è intesa a consentire al Consiglio di approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).

La CEEA è anch'essa parte dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra. Per questo motivo la Commissione presenta una raccomandazione distinta affinché il Consiglio approvi la conclusione, da parte della Commissione, degli elementi dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).

La procedura relativa alla firma e alla conclusione di accordi internazionali da parte della CEEA si differenzia da quella applicabile all'UE. In particolare, l'articolo 101 del trattato CEEA prevede che tali accordi devono essere conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio. È pertanto necessario che il Consiglio adotti due decisioni distinte relative alla firma e alla conclusione dell'accordo: una applicabile all'UE, l'altra applicabile alla CEEA.

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare la conclusione dell'accordo a nome della CEEA conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato CEEA.

Una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio, e dopo aver adottato la decisione appropriata, la Commissione potrà firmare e concludere l'accordo a nome della CEEA.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare, conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato CEEA, la conclusione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA.

La proposta allegata costituisce, assieme alla decisione della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato, lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo a nome della CEEA.

L'articolo 102 del trattato Euratom dispone che un accordo può entrare in vigore per la CEEA soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tale accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni che autorizzano la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Armenia.
2. I negoziati per l'accordo sono stati avviati il 7 dicembre 2015 e l'Unione europea e l'Armenia hanno siglato l'accordo il 21 marzo 2017.
3. La Commissione propone al Consiglio che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 385 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
4. L'accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze di Euratom, segnatamente gli articoli da 42 a 44.
5. La firma e la conclusione dell'accordo sono soggette ad una procedura distinta per quanto riguarda le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Occorre pertanto che l'accordo sia concluso anche a nome della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le materie disciplinate dal trattato Euratom.
7. Ai sensi dell'articolo 102 del trattato Euratom, l'accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell'energia atomica soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione europea da parte di tutti gli Stati membri interessati che l'accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
8. È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, compresa la sua applicazione provvisoria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*